

43. La *vendita volontaria*, parziale o totale, della nave deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, e non ha effetto verso i terzi se non è trascritta nelle matricole d'iscrizione della nave: se all'estero, la vendita deve esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio console dinanzi all'ufficiale consolare, e, per gli effetti verso i terzi, deve essere trascritta nei registri del consolato.

Se la nave deve essere alienata a stranieri non autorizzati come sopra a possederla, e se quindi essa deve passare a far parte della marina mercantile d'un altro Stato, la vendita non può avvenire senza il *permesso di dismissione di bandiera* concesso dall'autorità marittima nello Stato e da quella consolare all'estero, in seguito al ritiro delle carte di bordo e del giornale nautico ed eventualmente, quando è richiesto, al deposito di una somma sufficiente a far fronte ai salari, al mantenimento e al rimpatrio dell'equipaggio.

Tale permesso, avendo carattere politico, per la facoltà discrezionale che non può mancare al governo sulla mariniera mercantile *potrebbe* non essere accordato. Esso però *deve* essere negato qualora risultassero iscritti sull'atto di nazionalità contratti di pegno o di cambio marittimo o sorgessero opposizioni da parte dei creditori privilegiati.

La vendita fatta senza questo permesso si ritiene come mai avvenuta.

Inversamente, in caso di acquisto di nave estera, occorre, per la sua nazionalizzazione, il permesso di dismissione della bandiera che prima inalberava.

44. Quanto alla *vendita forzata* ⁴⁾, qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro o al pignoramento ed alla vendita della nave o della porzione indivisa di essa che appartiene al suo debitore: i creditori privilegiati, di cui vedremo in seguito, possono

⁴⁾ Art. 879 e seg. del cod. comm.